

LA MANOVRA FINANZIARIA DEL 13 AGOSTO 2011

testo in

**vigore dal:
13-8-2011**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica al fine di garantire la stabilita' del Paese con riferimento all'eccezionale situazione di crisi internazionale e di instabilita' dei mercati e per rispettare gli impegni assunti in sede di Unione Europea, nonche' di adottare misure dirette a favorire lo sviluppo e la competitivita' del Paese e il sostegno dell'occupazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 agosto 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emano il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica

1.

In anticipazione della riforma volta ad introdurre nella Costituzione la regola del pareggio di bilancio, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo. Gli importi indicati nella tabella di cui all'allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla voce "indebitamento", riga "totale", per gli anni 2012 e 2013, sono incrementati, rispettivamente, di 6.000 milioni di euro e 2.500 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25 settembre 2011, i predetti importi sono ripartiti tra i Ministeri e sono stabiliti i corrispondenti importi nella voce "saldo netto da finanziare". L'importo previsto, per l'anno 2012, al primo periodo del presente comma puo' essere ridotto di un importo fino al 50 per cento delle maggiori entrate previste dall'articolo 7, comma 6, in considerazione dell'effettiva applicazione dell'articolo 7, commi da 1 a 6, del presente decreto.

2.

All'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono soppresse le parole: "

e,

limitatamente all'anno 2012, il fondo per le aree

sottoutilizzate".

3.

Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalita' indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a)
ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009;

b)
alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009.

4.
Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 e' fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.

5.
Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la Presidenza del Consiglio, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Continua a trovare applicazione l'art. 6, comma 21-sexies, primo periodo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

6.
All'articolo 40 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
al comma 1-ter, le parole: "
del 5 per cento per l'anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall'anno

2014

", sono sostituite dalle seguenti: "

**del 5 per
cento per l'anno 2012 e del 20 per cento a**

decorrere dall'anno 2013

"; nel medesimo comma , in fine, è aggiunto il seguente periodo: "

Al

fine di

garantire gli effetti finanziari di cui al comma 1-quater, in alternativa, anche parziale,

**alla riduzione di cui al primo periodo, può essere disposta,
con decreto del Presidente del**

**consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la
rimodulazione**

delle aliquote

delle imposte indirette, inclusa l'accisa.

".

b)

al comma 1-quater, primo periodo, le parole: "

30 settembre 2013

", sono sostituite dalle seguenti: "

30 settembre 2012

"; nel medesimo periodo, le parole: "

per l'anno 2013

", sono sostituite dalle seguenti: "

per l'anno 2012, nonché a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013

"

.

7.

All'articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "

Nella ipotesi prevista dal primo periodo

**del presente comma ovvero nel caso in cui non siano assicurati gli obiettivi di
risparmio**

**stabiliti ai sensi del comma 2, con le modalità previste dal citato primo periodo può
essere**

**disposto, nel rispetto degli equilibri di bilancio
pluriennale, il differimento, senza interessi,**

**del pagamento della tredicesima mensilità dovuta ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni**

di

**cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tre rate
annuali**

**posticipate. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze**

sono stabilite le disposizioni tecniche per l'attuazione del presente comma

".

8.

All'articolo 20, comma 5, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)

nella linea, le parole: "

per gli anni 2013 e successivi

", sono sostituite dalle seguenti: "

per gli anni 2012 e successivi

".

;

b)

alla lettera a), le parole: "

per 800 milioni di euro per l'anno 2013 e

" sono soppresse; nella medesima lettera, le parole: "

a decorrere

dall'anno 2014

", sono sostituite dalle seguenti: "

a decorrere dall'anno 2012

".

;

c)

alla lettera b), le parole: "

per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e

" sono soppresse; nella medesima lettera, le parole: "

a decorrere

dall'anno 2014

", sono sostituite dalle seguenti: "

a decorrere dall'anno 2012

".

;

d)

alla lettera c), le parole: "

per 400 milioni di euro per l'anno 2013

", sono sostituite dalle seguenti: "

per 700 milioni di euro per l'anno 2012

"; nella medesima lettera, le parole: "

a decorrere dall'anno 2014

", sono sostituite dalle seguenti: "

a decorrere dall'anno 2013

".

;

e)

alla lettera d), le parole: "

per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013

" sono sostituite dalle seguenti: "

per 1.700 milioni di euro per l'anno 2012

"; nella medesima lettera, le parole: "
a decorrere dall'anno 2014

", sono sostituite dalle seguenti: "

a decorrere dall'anno 2013

".

9.

All'articolo 20, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)

al comma 2, le parole: "

a decorrere dall'anno 2013

", sono sostituite dalle seguenti: "

a

decorrere dall'anno 2012

".

b)

al comma 3, le parole: "

a decorrere dall'anno 2013

", sono sostituite dalle seguenti: "

a

decorrere dall'anno 2012

"; nel medesimo comma, il secondo periodo e' soppresso; nel medesimo comma, al terzo periodo sostituire le parole "

di cui ai primi due periodi

" con le seguenti: "

di cui

al primo periodo

".

10.

All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)

al comma 1, primo periodo, le parole: "

A decorrere dall'anno 2013

", sono sostituite dalle seguenti: "

A decorrere dall'anno 2012

".

b)

al comma 1, lettera a), le parole: "

per l'anno 2013

", sono sostituite dalle seguenti: "

per gli anni 2012 e 2013

".

c)

al comma 2, le parole: "

Fino al 31 dicembre 2012

", sono sostituite dalle seguenti: "

Fino

al 31 dicembre 2011

".

11.

La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5.

12.

L'importo della manovra prevista dal comma 8 per l'anno 2012 può essere complessivamente ridotto di un importo fino al 50 per cento delle maggiori entrate previste dall'articolo 7, comma 6, in considerazione dell'effettiva applicazione dell'articolo 7, commi da 1 a 6, del presente decreto. La riduzione e' distribuita tra i comparti interessati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata. La soppressione della misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nella tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, recante "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione", ha efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in assenza del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 68 del 2011. Per tali atti soggetti ad IVA, le misure dell'imposta provinciale di trascrizione sono pertanto determinate secondo quanto previsto per gli atti non soggetti ad IVA. Le province, a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, percepiscono le somme dell'imposta provinciale di trascrizione conseguentemente loro spettanti.

13.

All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "

Dall'anno 2012 il fondo di cui al presente comma e' ripartito, d'intesa con la Conferenza

Stato-regioni,

sulla base di criteri premiali individuati da un'apposita struttura paritetica

da istituire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La predetta struttura

svolge compiti di monitoraggio sulle spese e sull'organizzazione del trasporto pubblico locale.

Il 50 per cento delle risorse è attribuito, in particolare, a favore degli enti collocati nella

classe degli enti più virtuosi; tra i criteri di virtuosità è comunque inclusa l'attribuzione della

gestione dei servizi di trasporto con procedura ad evidenza pubblica

."

14.

All'articolo 15 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "

1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1,

nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel

termine

stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una situazione di disavanzo di

competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei

revisori o sindacale, decadono ed e' nominato un commissario con le modalità previste dal

citato comma 1; se

l'ente è già commissariato, si procede alla nomina di un nuovo

commissario. Il commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta le misure

necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando ciò non sia possibile, il

commissario chiede che l'ente sia posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del

comma 1. Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il commissario può esercitare

la facoltà di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008,

n 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei confronti del personale

che non abbia raggiunto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni.

".

15.

Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, dopo la parola "

emesse

" sono aggiunte le parole "

o contratte

" e dopo le parole "

concedere prestiti

", sono aggiunte le seguenti: "

o altre

forme di assistenza

finanziaria

".

16.

Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014.

17.

All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)

al secondo periodo, le parole: "

accogliere la richiesta

", sono sostituite dalle seguenti: "

trattenere in servizio il dipendente

"; nel medesimo periodo, la parola: "

richiedente

", e' sostituita dalla seguente: "

dipendente

".

;

b)

al terzo periodo, le parole:"

La domanda di"

, sono sostituite dalle seguenti:"

La disponibilità

al

".

;

c)

al quarto periodo, le parole: "

presentano la domanda

", è sostituita dalle seguenti: "

esprimono la disponibilità

".

18.

Al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in relazione a motivate esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono disporre, nei confronti del personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi.

19.

All'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in fine sono aggiunte le seguenti parole: "

; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia

presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità

finanziaria.

".

20.

All'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 1, le parole "

2020

", "

2021

", "

2022

", "

2023

", "

2024

", "

2025

", "

2031

" e "

2032

" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "

2016

", "

", "

2017

" "

,

2018

" "

,

2019

" "

,

2020

" "

,

2021

" "

,

2027

" e "

2028

" .

21.

Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "

anno scolastico e accademico

" inserire la seguente: "

dell'anno successivo

". Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.

22.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:

a)

al comma 2 le parole "

decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

" sono sostituite dalle seguenti: "

decorsi ventiquattro mesi

dalla cessazione del rapporto di lavoro

e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti

dagli

ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del

raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di

regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del

rapporto

di lavoro.

".

,"

b)

al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: "
per raggiungimento dei limiti di

*eta' o di servizio previsti dagli ordinamenti di
appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio*

*a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di
legge o*

di regolamento applicabili nell'amministrazione,

".

23.

Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente al personale per il quale la decorrenza del trattamento pensionistico e' disciplinata in base al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.

24.

A decorrere dall'anno 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica.

25.

La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata, per l'anno 2012, di 2.000 milioni di euro.

26.

All'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:

"

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267,

per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel piano di

**rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, in luogo della
deliberazione**

consiliare di cui al medesimo articolo 194, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,

**n. 26 e' sufficiente una determina
dirigenziale del Comune.**

27.

Il comma 17 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' sostituito dal seguente: "

17. Il Commissario straordinario del Governo può estinguere, nei limiti dell'articolo 2 del

**decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18
marzo 2011, i debiti della gestione**

commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, ad

avvenuta

deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2011 - 2013, con la quale

**viene dato espressamente atto dell'adeguatezza e dell'effettiva
attuazione delle misure**

occorrenti per il reperimento delle risorse finalizzate a garantire l'equilibrio

**economico-finanziario della gestione
ordinaria, nonché subordinatamente a specifico**

**motivato giudizio sull'adeguatezza ed effettiva attuazione delle predette misure da
parte**

**dell'organo di revisione, nell'ambito del parere sulla proposta di bilancio di previsione
di cui**

**alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 239 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.**

28.

La commissione di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011 è integrata con un esperto designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

29.

I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi i magistrati, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti

ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della disciplina contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali, oggetto di informativa preventiva, e il trasferimento è consentito in ambito del territorio regionale di riferimento; per il personale del Ministero dell'interno il trasferimento può essere disposto anche al di fuori del territorio regionale di riferimento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

30.

All'aspettativa di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, si applica la disciplina prevista dall'articolo 8 comma 2 della legge 15 luglio 2002 n. 145; resta ferma comunque l'applicazione, anche nel caso di collocamento in aspettativa, della disciplina di cui all'articolo 7-vicies quinquies del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con legge 31 marzo 2005, n. 43, alle fattispecie ivi indicate.

31.

Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2011, n. 196, con una dotazione organica inferiore alle settanta unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato.

32.

All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "

Nell'ipotesi prevista dal

terzo periodo del presente comma,

ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché

dell'applicazione

dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29

**dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio
va individuato**

nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata

inferiore a tre anni.

". La disposizione del presente comma si applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché agli incarichi aventi comunque decorrenza successiva al 1° ottobre 2011.

33.

All'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, il primo periodo è sostituito dal seguente: "

La disposizione di cui al

comma 1 si applica, oltre che alle cariche e agli incarichi negli organismi, enti e istituzioni,

anche

collegiali, di cui all'allegato A del medesimo comma, anche ai segretari generali,

ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti di prima fascia,

ai direttori generali degli enti e ai

titolari degli uffici a questi equiparati delle amministrazioni centrali dello Stato".